



Ordinanza municipale sulla lotta alla zanzara tigre



COMUNE DI RONCO SOPRA ASCONA

Indice

Art. 1	Scopo	2
Art. 2	Caratteristiche	2
Art. 3	Provvedimenti	2
Art. 4	Obblighi	2
Art. 5	Infrazioni	3
Art. 6	Entrata in vigore	3

Il Municipio di Ronco sopra Ascona, richiamati:

- gli articoli 107 e 192 LOC.
- l'art. 24 RALOC.
- gli artt. 1 e 73 del Regolamento cantonale sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958
- l'art. 61 cpv. 1 lett. f) del Regolamento comunale,

ordina:

Art.1 Scopo

La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere, entro i confini del territorio di Ronco sopra Ascona, la diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), insetto originario del sud-est asiatico, dotato di una grande capacità colonizzatrice, le cui punture sono assai dolorose e potenzialmente portatrici di malattie infettive.

Art. 2 Caratteristiche

¹ La zanzara tigre si presenta come una qualsiasi zanzara, sia per forma che per dimensioni (0.5 – 1 cm), ma è nera con striature bianche.

² Essa vive prevalentemente in zone urbane, in piccole raccolte d'acqua (non in biotopi o stagni) e si riproduce dove viene osservata.

Art. 3 Provvedimenti

¹ Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta tramite i propri Servizi competenti provvedimenti puntuali, anche a titolo preventivo e pure imponendo divieti, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza.

² In tale ambito, esso effettua tramite i propri Servizi o avvalendosi della collaborazione di ditte esterne specializzate, i necessari trattamenti su suolo pubblico.

³ Al privato specificatamente individuato viene notificata l'ingiunzione a far eseguire, a proprie spese, detti trattamenti; in caso di inadempienza o di irreperibilità del privato, il Municipio può procedere all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

Art. 4 Obblighi

¹ I privati, proprietari e inquilini, devono provvedere a prevenire la formazione di residui di acqua stagnante anche temporanea.

² A questo scopo è fatto obbligo di:

- a) vuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
- b) vuotare settimanalmente i bidoni destinati all'irrigazione degli orti e giardini o chiuderli ermeticamente;

- c) vuotare settimanalmente qualunque altro recipiente od oggetto che possa formare ristagni d'acqua (piccole piscine, abbeveratoi, teli di copertura, copertoni, canali di gronda, tetti piani, ecc.). I tetti piani devono essere mantenuti in buono stato e non devono presentare pozze e ristagni d'acqua; essa deve essere drenata e incanalata presso gli scarichi.
- d) trattare settimanalmente le piante acquatiche in vaso con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis*;
- e) colmare, ad esempio con sabbia, fori o cavità di piccole dimensioni cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana.

³ Le presenti disposizioni sono valide anche per i cantieri edili esistenti nel comprensorio comunale mentre restano escluse le acque in movimento (corsi d'acqua, fontane, ecc.), gli ampi specchi d'acqua (stagni, biotopi, ecc.) e le piscine con acqua clorata.

⁴ È fatto obbligo ai proprietari di immobili di effettuare il trattamento con prodotto larvicida biologico all'interno delle proprietà private di tutti i punti contenenti acqua stagnante che non si riescono ad eliminare: tombini a griglia, pozzetti di grondaia non chiusi ermeticamente, griglie a scorrimento con sifone, ecc.

Art. 5 Infrazioni

¹ Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa da CHF 50.00 e CHF 1'000.00 ai sensi degli artt. 145 e segg. LOC.

² Gli ordini emanati dal Municipio o da altri Servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS.

³ È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva. Eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 208 e seguenti della LOC non hanno effetto sospensivo.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Il Segretario: 



Paolo Senn Roberto Salmina

Adottata con risoluzione municipale n. 1932 dell'11 novembre 2019.

In pubblicazione all'albo comunale dal 14 novembre 2019 al 13 dicembre 2019.